



BANDO DI CONCORSO

CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO

(Soggiorni studio)

FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA SECONDO IL QUADRO COMUNE EUROPEO DI
RIFERIMENTO (CEFR)
2026

Riservato a studenti che abbiano almeno 16 anni, che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 la classe seconda, terza, quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e che alla data del 31 dicembre 2025 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti enti certificatori riconosciuti dal MIM (Ministero Istruzione e Merito)

Figli o orfani ed equiparati

- *dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *degli iscritti alla Gestione Fondo PosteTelegrafonici.*

Anno 2026

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico – Riesame telematico
- Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale, del mancato sostenimento dell'esame, della mancata partenza e del rientro anticipato
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note Informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente a tempo indeterminato e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
 - il dipendente a tempo indeterminato e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritti volontariamente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi della L. 203/2024, che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione alla data di pubblicazione del presente bando;
 - i dipendenti a tempo determinato iscritti ex lege alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che abbiano maturato almeno un anno anche non continuativo di iscrizione, purché la stessa sia vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.
 - il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici;
3. Il **beneficiario** è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio del titolare del diritto, orfano del dipendente titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori per un periodo non inferiore ad un anno.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il **richiedente**, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - il coniuge del titolare, in caso di dipendente titolare deceduto, con o senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore

superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";

- l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
- il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti frequentanti nel **2025/2026** il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), **che alla data del 31 dicembre 2025 siano titolari di certificazione della lingua oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM (Ministero Istruzione e Merito)**, un contributo a parziale copertura delle spese per fruire all'estero di un corso della lingua ufficiale del paese ospitante, finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM (Ministero Istruzione e Merito).
2. Il corso deve avere durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per l'equivalente di almeno 20 ore (da 60 minuti ciascuna) settimanali complessive, prescindendo dalla durata delle singole lezioni, e svolgersi nel paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra giugno e il **31 agosto 2026**. Il corso deve essere finalizzato a sostenere l'esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM. Il beneficiario deve conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM, **in tempo utile per essere caricata in procedura**, a cura del richiedente, **entro e non oltre il 15 febbraio 2027**.
3. L'Inps riconosce **n. 670** contributi, suddivisi in relazione alla Gestione di appartenenza del titolare del beneficio, come da tabella che segue:

GESTIONE	NUMERO DI CONTRIBUTI
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	600
Gestione fondo Postelegrafonici	70

L'importo massimo di ciascun contributo è pari a complessivi **euro 3.900** articolato nella seguente modalità:

- fino ad un massimo di **euro 300** a settimana per il costo del corso di lingua compreso l'esame per ottenere la certificazione;
 - fino ad un massimo di **euro 400** a settimana per *accomodation* (vitto e alloggio);
 - fino ad un massimo di **euro 400** per il viaggio una tantum.
4. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.
5. **In caso di mancato sostenimento dell'esame per il riconoscimento della certificazione del livello della lingua oggetto del corso, il beneficio sarà revocato, con recupero della intera quota liquidata in acconto.** In caso di mancato superamento dell'esame di certificazione della lingua oppure in caso di mancata allegazione dell'attestato riportante l'esito dell'esame, invece, il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua sarà trattenuta dal saldo finale. Nel solo caso di superamento dell'esame di certificazione della lingua oggetto del corso, come risultante dalla certificazione allegata secondo modalità e tempistiche di cui all'art. 10 comma 5, verrà liquidato in favore del beneficiario un ulteriore contributo pari a euro 200,00 a titolo di corrispettivo per spese sostenute per l'iscrizione all'esame. **Tale maggiorazione verrà erogata solo qualora il richiedente, entro e non oltre la scadenza del 15 febbraio 2027, abbia provveduto a caricare a sistema la certificazione del livello di conoscenza della lingua conseguito.**

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino, all'atto di presentazione della domanda, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) e che

al **30 giugno 2026** (compreso) abbiano un'età compresa tra **16 e 23 anni** e, alla data del **31 dicembre 2025**, risultino **titolari di certificazione della conoscenza della lingua** straniera oggetto del corso **pari almeno al livello B1**, secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM. Sono esclusi dal concorso gli studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2024/2025. Sono esclusi dal concorso gli studenti che, avendo conseguito la promozione nell'anno scolastico 2024/2025, risultino iscritti nell'anno scolastico 2025/2026 alla medesima classe a seguito di modifica del corso di studi o ad una classe non sequenziale rispetto a quella di promozione. Sono esclusi, inoltre, dal concorso gli studenti che abbiano terminato l'intero ciclo di studi nell'anno scolastico 2024/2025 e risultino iscritti ad altro ciclo di studi nell'anno scolastico 2025/2026. **Sono esclusi, inoltre, gli studenti risultati assegnatari del beneficio Corsi di lingua all'estero 2024 e/o 2025, Estate INPSieme in Italia 2024 e/o 2025, Estate INPSieme all'estero 2024 e/o 2025 che abbiano rinunciato alla prestazione o abbiano interrotto anticipatamente il soggiorno, per i quali, in data anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione, non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.**

2. Il beneficio è incompatibile con il Programma **ITACA 2025/2026**. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo **ITACA 2025/2026**, prevarrà quest'ultimo e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria di Corsi di lingua all'estero 2026. Il beneficio è, altresì, incompatibile con il Programma **ITACA 2026/2027**. Pertanto, nel caso in cui lo studente, assegnatario del contributo ITACA 2026/2027, risulti aver accettato la prestazione facendo transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie di "Corsi di lingua all'estero 2026".
3. In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità, ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del beneficio **Estate INPSieme in Italia 2026**. Pertanto, i beneficiari ammessi al soggiorno concorso Corsi di lingua all'estero 2026 che accettino la prestazione, verranno esclusi dalle

graduatorie riferite al bando Estate INPSieme in Italia 2026 e viceversa, ovvero l'accettazione del beneficio relativo al Bando "Estate INPSieme in Italia 2026" operata nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l'automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando.

Fatte salve le incompatibilità di cui ai precedenti commi, il beneficio è, altresì, **incompatibile** con il contributo relativo al **Bando Estate INPSieme all'estero 2026**. Pertanto, l'accettazione del contributo, operata nelle modalità di cui all'art. 8 del presente Bando, comporta l'automatica rinuncia **irrevocabile** al beneficio relativo al Bando Estate INPSieme all'estero 2026. Allo stesso modo, l'accettazione del beneficio relativo al Bando Estate INPSieme all'estero 2026 operata dagli ammessi con riserva nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l'automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando.

4. Il beneficio, inoltre è **incompatibile** con il Bando di Concorso INPS **"Borse di Studio Corso di lingue in Italia"** ottenuto dallo studente per il rilascio dello stesso livello di certificazione della lingua per il quale si intende concorrere.
5. **Non sarà possibile partecipare ad un corso di lingua finalizzato al conseguimento di un livello di certificazione di cui lo studente sia già in possesso alla data di partenza o per il quale, a seguito di partecipazione ai bandi Corsi di lingua all'estero e/o Borse di studio Corso di lingue in Italia, abbia già ricevuto un contributo da parte dell'Istituto, ma non abbia superato l'esame finale.**

Articolo 4 – Credenziali di accesso dell'utente richiedente.

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, in data antecedente oppure all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2026 ordinario. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2026, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art 7, si seguiranno i criteri ivi indicati in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette e inoltrate alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**).
Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "**ISEE**" e selezionando tra i risultati l'opzione "**Online il nuovo Portale unico ISEE**" e successivamente "**Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE**".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico – Riesame telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione (anche in presenza di beneficiario maggiorenne) come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, online, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, ricercando il servizio "Portale Prestazioni welfare" e cliccando su "Accedi all'area tematica". Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda" e in seguito su "Presentazione domanda" cliccare "utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Corsi di lingua all'estero". In alternativa, ricercare la pagina "**Corso di lingue all'estero**" attraverso il motore di ricerca, cliccare su "Utilizza il servizio" e selezionare il Portale Prestazioni Welfare, effettuando successivamente l'autenticazione.

Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS. L'Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

2. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovrà essere indicato l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2024/2025. I dati identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico **2024/2025** e quelli identificativi dell'Istituto scolastico, nonché, i voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico **2024/2025**, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e **non dovranno essere indicati in fase di domanda.**

Nel caso in cui la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio, la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.

3. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare i voti preacquisiti, qualora si rilevino difformità, o per

procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione.

Il voto di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti.

4. Dopo l'invio telematico la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande" del servizio Portale Prestazioni Welfare all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
6. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 17 febbraio 2026**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura. Qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE, potrà presentare **esclusivamente riesame telematico** utilizzando la funzione "**Modifica dati per riesame**", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria.
7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/ CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso sarà cura dell'utente effettuare la visualizzazione della domanda in area riservata per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
8. Qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di

partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, il beneficiario sarà collocato nelle due graduatorie di riferimento, ma, in caso di ammissione con riserva in entrambe, potrà fruire di una sola prestazione.

9. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 15,00 del giorno 20 gennaio 2026 e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2026.**

Articolo 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **18 marzo 2026**, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria riferita alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e la graduatoria riferita alla Gestione Fondo Postelegrafonici.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono redatte attraverso procedura informatizzata per ordine decrescente sulla base della media matematica dei voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2024/2025.
3. A parità di media scolastica, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU o che siano in possesso di ISEE elaborato sulla base di una DSU contenente omissioni/difformità;
 - sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
4. Per lo studente che ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, qualora tale valutazione non venga acquisita attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione, il richiedente dovrà convertirla in voto numerico, inserendola a sistema, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo (ed equivalenti)	Distinto (ed equivalenti)	Buono (ed equivalenti)	Discreto (ed equivalenti)	Sufficiente (ed equivalenti)	Insufficiente (ed equivalenti)
Valutazione in lettere	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente	10	9	8	7	6	5

5. Nel caso in cui la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio, la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
6. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "graduatoria" dell'Area riservata.
7. Nella sezione "comunicazione esito graduatoria", invece, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché la percentuale di contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **3 aprile 2026** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura per:
 - 1.1 caricare il documento che attesti l'iscrizione ad un corso di lingua all'estero, datato e completo di firma del richiedente e di timbro e firma del fornitore. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un corso di lingua all'estero avente le finalità di cui al presente bando, il documento dovrà **obbligatoriamente** contenere i seguenti elementi informativi o riferimenti che consentono di risalire ai seguenti elementi:
 - 1.1.1. individuazione della scuola erogatrice del corso;
 - 1.1.2. iscrizione del beneficiario della prestazione;
 - 1.1.3. durata complessiva del corso;

- 1.1.4. denominazione della sede del corso;
- 1.1.5. indicazione della lingua oggetto di studio, che deve corrispondere a quella ufficiale del paese straniero di destinazione;
- 1.1.6. indicazione che il corso sia finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2 oppure C1 oppure C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM, **specificando il livello di conoscenza della lingua (B2, C1, C2) oggetto del corso per il quale si attesta l'iscrizione. Non saranno considerate valide diciture generiche quali "corso per la certificazione del livello di conoscenza della lingua pari almeno a B2" o diciture similari;**
- 1.1.7. indicazione della frequenza obbligatoria per l'equivalente di 20 ore - di sessanta minuti - complessive a settimana;
- 1.1.8. indicazione della durata del corso di lingua (minima di 3 settimane e massima di 5 settimane). **La durata del corso inserita e supportata dal documento d'iscrizione, dopo l'invio dei dati non sarà modificabile, pena la revoca del beneficio;**
- 1.1.9. periodo di svolgimento del corso, che dovrà essere compreso nei mesi da giugno fino al 31 agosto 2026;
- 2.1 caricare copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 100% del costo del corso di lingua stesso;
- 3.1 caricare copia del documento attestante, il possesso, alla data del **31 dicembre 2025**, della certificazione della conoscenza della medesima lingua oggetto del corso pari ad almeno B1;
- 4.1 rendere in procedura formale dichiarazione che attesti la partecipazione dello studente ad un corso finalizzato alla certificazione di un livello di conoscenza della lingua superiore a quello già acquisito con contributo erogato dall'Istituto a seguito di partecipazione al bando Corsi di lingua all'estero e/o Corso di lingua in Italia;
- 5.1 rendere in procedura formale dichiarazione che attesti la partecipazione dello studente ad un corso finalizzato alla certificazione di un livello di

- conoscenza della lingua per il quale l'Istituto non abbia già erogato un contributo a seguito di partecipazione al bando Corsi di lingua all'estero e a conclusione del quale il beneficiario non abbia superato l'esame finale
- 6.1 rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
- 7.1 indicare in procedura il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, **intestato o cointestato al richiedente la prestazione** ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo che non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o beneficiario stesso). Non sono, inoltre, validi IBAN di libretti postali;
- 8.1 completate le operazioni di cui ai punti del comma 1, utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione. Non sarà, pertanto, più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.
2. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti di cui ai punti del comma 1**, nonché dei **termini** di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato **rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso**.

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà ad un eventuale scorrimento delle graduatorie entro il **15 aprile 2026**. La comunicazione di ammissione mediante scorrimento sarà disponibile nella sezione "comunicazione esito graduatoria" dell'Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **24 aprile 2026**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8,

il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario e verrà escluso definitivamente dal concorso.

3. L'Istituto procederà ad un eventuale secondo scorrimento delle graduatorie entro l'**8 maggio 2026**, qualora, a seguito del primo scorrimento, risultino ancora benefici non assegnati. La comunicazione di ammissione mediante ulteriore scorrimento sarà disponibile nella sezione "comunicazione esito graduatoria" dell'Area riservata. I beneficiari subentrati dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **18 maggio 2026**, pena la revoca del beneficio con definitiva esclusione dal concorso.
4. Ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermo restando l'importo massimo concedibile indicato all'art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'**importo più basso tra il contributo massimo erogabile per il corso di lingua, l'accomodation e il viaggio e, rispettivamente, il costo documentato del corso di lingua, la spesa documentata per l'accomodation e le spese documentate di viaggio**, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
fino ad € 8.000,00	100%
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	95%
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	90%
da € 24.000,01 ad € 32.000,00	85%
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	80%
da € 40.000,01 ad € 48.000,00	75%
da € 48.000,01 ad € 56.000,00	70%

oltre € 56.000,00 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso	65%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

2. Il valore del contributo sarà determinato applicando le percentuali indicate nel comma precedente considerando separatamente il costo del corso, le spese di viaggio e le spese di *accomodation*, come risultanti dalla documentazione allegata ai sensi del comma 7 del presente articolo, ovvero applicando le percentuali anzidette all'importo massimo previsto dall'art. 2, comma 3, per il corso di lingua, il viaggio o l'*accomodation*, se inferiore alle spese documentate rispettivamente per il corso di lingua, il viaggio o l'*accomodation*. Fermo restando che verrà detratto dal saldo finale il 50% dell'importo erogato a titolo di contributo per il costo del corso di lingua in caso di mancato superamento dell'esame finale.
3. Per i vincitori, entro il **3 giugno 2026**, l'Istituto adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione di un acconto, pari all'100% del contributo erogabile per il solo corso di lingua come specificato ai commi 1 e 2.
4. In caso di beneficiari subentrati a seguito di primo scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, tale provvedimento sarà adottato entro il **11 giugno 2026**, mentre per eventuali beneficiari subentrati a seguito di ulteriore scorrimento, ai sensi dell'art. 9, tale provvedimento sarà adottato entro il **6 luglio 2026**. L'importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.
5. Successivamente alla conclusione del corso, **entro il 15 febbraio 2027, a pena di restituzione dell'acconto e di decadenza dal beneficio**, il richiedente dovrà:
 - caricare in procedura:
 - 1.5 un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola presso la quale si è svolto il corso di lingua, con indicazione del nominativo dello studente, il periodo di svolgimento del corso, il numero di ore di lezione effettuate per ciascuna settimana, completo di timbro e firma del soggetto dichiarante;

- 2.5 un documento che attesti l'aver sostenuto l'esame relativo alla certificazione di cui all'art. 2, comma 2. da parte dello studente;
- 3.5 l'attestato riportante l'esito dell'esame relativo alla certificazione di cui all'art. 2, comma 2. Non saranno considerati validi attestati rilasciati dopo la data del 15 febbraio 2027, seppure sugli stessi sia riportata una data di emissione antecedente quella del 16 febbraio 2027; pertanto, qualora alla data del 15 febbraio 2027 l'attestato non sia stato rilasciato seppure in presenza di esame sostenuto, non sarà consentito produrre tale documento dopo il termine di scadenza previsto dal bando, anche qualora riporti una data di emissione antecedente il 16 febbraio 2027;
- 4.5 copie delle carte d'imbarco del volo aereo per il viaggio di andata e di ritorno recante il nome del beneficiario. In caso di viaggio effettuato a mezzo treno o pullman, dovranno essere caricati i biglietti di andata e ritorno. Le date di partenza e rientro dei documenti attestanti il viaggio potranno non coincidere con il periodo di svolgimento del soggiorno Corsi di lingua all'estero 2026 scelto dal richiedente e oggetto di contratto (tre, quattro o cinque settimane) solo in caso di scali tecnici o fuso orario. **Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive anche in caso di smarrimento dei documenti attestanti il viaggio;**
- 5.5 copia delle fatture o di documenti equipollenti intestati al richiedente la prestazione, fino a concorrenza degli importi massimi erogabili, relativi alle spese di *accomodation* e di viaggio.
6. In caso di mancata allegazione dell'attestato riportante l'esito dell'esame con indicazione della certificazione del livello di conoscenza della lingua acquisito di cui al comma precedente punto **3.5**, il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua sarà trattenuta dal saldo finale.
7. Fermo restando il termine ultimo per l'allegazione di cui al comma precedente, in caso di corretta **e completa** acquisizione in procedura di tutta la documentazione finale prevista entro il **30 settembre 2026**, l'Istituto adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione del saldo del contributo dovuto entro il **27 ottobre 2026**. In caso di corretta e **completa** acquisizione in procedura

della documentazione entro il 15 febbraio 2027, tale provvedimento sarà adottato entro il **15 aprile 2027**. L'importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

Il saldo, calcolato tenendo conto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà pari alla somma:

- del contributo erogabile per le spese di *accomodation* (vitto e alloggio);
- del contributo erogabile per le spese di viaggio;
- del contributo di € 200,00 in caso di superamento dell'esame di certificazione della lingua oggetto del corso.

Articolo 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Articolo 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale, del mancato sostenimento dell'esame, della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10 comma 5, entro il termine del **15 febbraio 2027**, in caso di mancato sostenimento dell'esame per il riconoscimento della certificazione del livello della lingua oggetto del corso, nonché in caso di mancata partenza o rientro anticipato, per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto. Nel caso di rientro anticipato, l'Istituto provvederà al recupero dall'acconto versato.
2. Il beneficio dovrà intendersi definitivamente revocato qualora per la sua fruizione la prima partenza utile non consenta di terminare il soggiorno entro la data del 31 agosto 2026.

Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, sia a campione e sia nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove

risultassero dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.76 del DPR 445/2000.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà al rigetto della domanda, alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 14 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 16 - Note informative

1. Sul sito istituzionale www.inps.it, accedendo alla propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del

chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

3. L'individuazione degli operatori economici fornitori dei servizi è rimessa alla libera ricerca sul mercato da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti vengono sottoscritti contratti, rispetto ai quali resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico dei fornitori dei servizi.
4. A garanzia dello studente beneficiario, nella scelta degli operatori economici, si suggerisce di assicurarsi che abbiano i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività e prestino i servizi nel rispetto della disciplina di settore e siano o si avvalgano di scuole riconosciute dal MIM come Enti Certificatori.
5. Poiché, in caso di mancata partenza o rientro anticipato, l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, si suggerisce di stipulare una polizza infortuni e una polizza annullamento, che consentiranno al richiedente la prestazione di attivare prontamente la richiesta di rimborso all'istituto assicuratore per importo pari al costo integrale del soggiorno studio.

Roma, 15 gennaio 2026

f.to in originale

Alessia Rimmaudo
Direttore centrale